



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

“**Cliente**”: deve intendersi la Società del Gruppo AVIO S.p.A. come individuata nell’Ordine/Contratto;

“**Beni**”: si intendono i prodotti o la merce che il Fornitore si impegna a consegnare in conformità con quanto riportato nell’Ordine/Contratto;

“**Buyer**”: si intende la figura individuata all’interno dell’Ordine/Contratto incaricata all’emissione dello stesso;

“**Condizioni Generali**”: si intendono le clausole del presente documento aventi ad oggetto la disciplina relativa all’acquisto della Fornitura;

“**Contratto Quadro**”: si intende un Ordine di Acquisto aperto (chiamato anche Ordine a Valore) per forniture che prevedono l’utilizzo di attività continuativa di prestazioni, in un arco temporale specificato nell’Ordine stesso (di seguito indicato come “Contratto”);

“**Fornitore**”: si intende qualsiasi società, associazione o persona fisica verso cui viene emesso un Ordine di Acquisto o un Contratto da parte del Cliente;

“**Fornitura**”: si intende, alternativamente o congiuntamente, la fornitura di Beni e Servizi da parte del Fornitore;

“**Gruppo AVIO**”: deve intendersi la Società AVIO S.p.A. e tutte le Società Controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nonché le altre imprese controllate ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9/4/1991, n. 127;

“**Ordine di Acquisto**”: si intende il documento emesso dal Cliente per una specifica Fornitura di Beni e/o Servizi, soggetto alle presenti Condizioni Generali ed ai documenti indicati nel testo dell’Ordine di Acquisto stesso (di seguito indicato come “Ordine”);

“**Parte/i**” si intendono il Cliente ed il Fornitore;

“**Servizi**”: si intendono le prestazioni intellettuali e/o contratti d’opera intellettuale che il Fornitore dovrà eseguire in conformità all’Ordine/Contratto;

“**Subfornitore/Subappaltatore**”: si intende qualsiasi società, associazione o persona fisica avente un contratto con il Fornitore per la prestazione di manodopera o di altri beni o servizi in relazione ad un Ordine/Contratto;

“**Validazione Tecnologica**”: serie di attività atte a validare un processo produttivo che consenta alla parte prodotta di raggiungere caratteristiche conformi ai requisiti richiesti per la parte stessa.

I termini che figurano con iniziale maiuscola nelle presenti Condizioni Generali, sia al singolare che al plurale, hanno i significati riportati nel paragrafo “DEFINIZIONI”.

L’eventuale inefficacia di una clausola delle presenti Condizioni o di successivi accordi integrativi che le modificano non comporterà l’invalidità delle altre clausole.

1. GENERALITÀ

1.1. Le seguenti Condizioni Generali si applicano in esecuzione dell’Ordine/Contratto, relativamente all’acquisto di Beni e/o fornitura di Servizi da parte del Cliente, tranne laddove sia espressamente prevista l’applicabilità solo per gli uni o gli altri nel relativo Ordine/Contratto.

1.2. Le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore, salvo diversa espressa indicazione nell’Ordine/Contratto di Acquisto relativo.

2. OBBLIGHI DEL FORNITORE

2.1. Il Fornitore si impegna ad eseguire, con propria organizzazione di mezzi e di personale - professionalmente adeguato e quantitativamente sufficiente – e a proprio rischio, la Fornitura richiesta dal Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto allegato o citato sull’Ordine/Contratto, delle presenti Condizioni Generali e della Documentazione Tecnica.

2.2. L’Ordine/Contratto s’intende accettato dal Fornitore al ricevimento da parte del Cliente, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del relativo invio, dell’accettazione scritta e senza riserve da parte del Fornitore. Trascorsi i 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di invio dell’Ordine/Contratto o essendo stato iniziato nel frattempo la prima consegna e/o il Servizio relativo alla Fornitura richiesta nell’Ordine/Contratto, è da applicarsi il principio del silenzio assenso per cui l’Ordine/Contratto è da considerarsi integralmente accettato senza riserve dal Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore sollevi eccezioni antecedentemente alla consegna della prima Fornitura oggetto dell’Ordine/Contratto, ma comunque non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di invio dell’Ordine/Contratto, l’Ordine/Contratto stesso non potrà intendersi perfezionato fino ad approvazione da parte del Cliente delle eccezioni sollevate.

In mancanza di accettazione da parte del Cliente delle eccezioni sollevate dal Fornitore, l’Ordine/Contratto è da intendersi non perfezionato senza alcun onere per il Cliente per eventuali azioni intraprese, nel frattempo, dal Fornitore.

2.3. Nel caso in cui negli Ordini/Contratti sia riportata la seguente dichiarazione *“Il materiale (o prestazione) oggetto del presente Ordine/Contratto è destinato alle costruzioni aerospaziali/militari ed è pertanto soggetto alla sorveglianza dell’Autorità Militare”*, il Fornitore si impegna ad attenersi alle disposizioni specifiche in materia emesse dalle competenti Autorità.

2.4. Il Fornitore si impegna a provvedere al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori e all’osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute dei lavoratori; in caso di inadempimento di tale obbligo, il Cliente è legittimato a procedere alla risoluzione dell’Ordine/Contratto ai sensi dell’articolo 15.2 delle Condizioni Generali, fermo restando il risarcimento di ogni altro danno subito dal Cliente stesso.

2.5. È fatto espresso divieto al Fornitore di eseguire qualsivoglia attività o Servizio in assenza di precisa autorizzazione scritta da parte della Direzione Acquisti del Gruppo AVIO, ovvero in assenza di ricezione e/o sottoscrizione di un Contratto/Ordine. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si riserva di provvedere all’immediata cancellazione del Fornitore dall’Albo Fornitori/Anagrafica del Gruppo AVIO e non riconoscerà alcun corrispettivo al Fornitore stesso per le attività o Servizi eventualmente prestati.

2.6. Il Fornitore garantisce che:

a) Tutto il materiale approvvigionato dallo stesso sia, anche dove non espressamente specificato, conforme ai più elevati standard del settore industriale, professionale o commerciale in cui opera il Fornitore e di



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

essere sempre in grado di fornire al Cliente tutta la documentazione che ne attesti la qualità richiesta e l'attività svolta.

- b) I Beni siano privi di difetti di progettazione e fabbricazione.
- c) I Beni siano conformi alla Documentazione Tecnica.

2.7. Il Fornitore si assume l'obbligo di collaudare e di verificare la rispondenza del materiale secondo i più elevati standard nel settore industriale, professionale o commerciale del Fornitore stesso. Il Cliente si riserva la facoltà di verificare l'osservanza degli standard qualitativi del materiale utilizzato.

Il Fornitore si assume l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa, con congruo massimale, avente ad oggetto il materiale per gli eventi di incendio e furto nonché per responsabilità civile in relazione ai servizi e/o prodotti resi al Cliente, obbligandosi, su richiesta di quest'ultima a fornire copia della/e polizza/e ed evidenza del pagamento dei relativi premi.

2.8. Il Fornitore si impegna a garantire il massimo livello di sicurezza commisurato ai rischi dei sistemi informatici utilizzati per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la relativa documentazione, rispettando i controlli essenziali di sicurezza informatica e comunicando prontamente e senza alcun ritardo al Cliente di aver subito un eventuale attacco informatico. Il Fornitore, si impegna altresì a rispondere ad eventuali richieste di valutazioni preliminari relativamente alla fornitura di alcune categorie di beni e servizi ICT afferenti alle reti di telecomunicazione e sistemi industriali e infrastrutturali.

In caso di violazione da parte del Fornitore della precedente disposizione, nonché in caso di attacco informatico sui sistemi utilizzati per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto, il Cliente si riserva la facoltà di sospendere o risolvere l'Ordine/Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R.

La sospensione o risoluzione avranno effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Cliente.

Il Cliente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patendi*.

La sospensione verrà meno al ricevimento della comunicazione da parte del Cliente di accertata cessazione delle ragioni per le quali è stata disposta nonché di esercizio del diritto di risoluzione dell'Ordine/Contratto.

2.9. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare le norme in materia fiscale, retributiva, contributiva, previdenziale e assicurativa contenute nelle disposizioni di legge e nel contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento.

2.10. Per gli Ordini/Contratti per i quali sussistono i requisiti di cui all'art. 17-bis, primo comma, del d.lgs. n. 241/1997, il Fornitore o il Subappaltatore si impegnano a rispettare gli obblighi di cui al citato art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997, mettendo a disposizione del Cliente, nei tempi indicati dalla legge, il certificato di regolarità fiscale (c.d. "DURF") rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Tale certificato deve essere trasmesso per PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazioneavio@pec.avio.com e all'indirizzo di posta elettronica ufficio.fiscale@avio.com.

2.11. In assenza del DURF, è onere del Fornitore o del Subappaltatore inviare al Cliente, entro 5 giorni dalla data di scadenza del versamento delle ritenute di cui all'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997, la seguente documentazione:

- 1) deleghe di versamento delle ritenute fiscali e previdenziali delle ritenute, trattenute dal Fornitore o dal Subappaltatore ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione della fornitura o del

servizio a favore del Cliente. Il versamento delle deve essere effettuato dal Fornitore o dal Subappaltatore con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

- 2) elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal Cliente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione della fornitura o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal Cliente.

2.12. Il Cliente si riserva il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo, sino all'ammontare del 20% dello stesso, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, qualora il Fornitore o il Subappaltatore non abbiano provveduto a consegnare il DURF né abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

2.13. Fermo quanto precede, il Fornitore si obbliga a mantenere il Cliente indenne e manlevato da qualunque responsabilità, sia giudiziale che stragiudiziale, che abbia relazione con l'Ordine/Contratto o che derivi da atti o omissioni del Fornitore e/o dei lavoratori e/o eventuali Subappaltatori.

2.14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore o del Subappaltatore degli obblighi del presente articolo, in qualsiasi modo accertato, il Cliente avrà diritto di risolvere l'Ordine/Contratto di diritto *ex* articolo 1456 c.c.

3. DISEGNI, DOCUMENTI TECNICI E MATERIALI SPECIFICI

3.1. I disegni, elaborati, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni, i software (di seguito, "Documentazione Tecnica") ed i materiali specifici (a titolo meramente esemplificativo: materie prime, materiali in tutto o in parte già lavorati o apparecchiature, nonché modelli, stampi, calibri, sagome, maschere campioni od altro, comunque destinati ad essere integrati nella fornitura o per attività connesse) che il Cliente mette a disposizione del Fornitore compreso quanto eventualmente realizzato dal Fornitore stesso e venduto al Cliente (qui di seguito denominate "Materiali"), restano di proprietà del Cliente ed il Fornitore potrà utilizzarli esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto.

3.2. Il Fornitore - salvo che per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto - si impegna a non copiare, riprodurre, trasmettere o consentire l'utilizzazione a terzi di quanto compreso nel punto 3.1, senza l'autorizzazione scritta del Cliente e si impegna a garantire il rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o i terzi in genere autorizzati ad accedere a tali documenti, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto. Il Fornitore riconosce come illeciti, al di fuori della Fornitura, la fabbricazione ed il commercio di prodotti costruiti sulla base di disegni, modelli, campioni e comunque di ogni genere di documentazione fornita dal Cliente, tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego, con richiamo o



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

non al nome, ai marchi o ai disegni distintivi del Cliente o dei suoi partners.

3.3. Il Fornitore si impegna a prendere le misure necessarie per la buona conservazione dei Materiali e a provvedere a proprie spese alla relativa manutenzione ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le verifiche, controlli, conformità stabiliti dal Cliente e prescritti dalle disposizioni legislative vigenti.

3.4. Il Fornitore si impegna a segnalare preventivamente al Cliente le riparazioni straordinarie e le sostituzioni eventualmente occorrenti al materiale di cui al precedente punto 3.1. Qualora i predetti interventi non siano imputabili a trascuratezza o a danni provocati dal Fornitore, salvo diversa pattuizione, i costi relativi saranno sostenuti dal Cliente.

3.5. Materiali in conto lavoro

3.5.1. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione della Fornitura, il Cliente consegni al Fornitore dei Materiali destinati ad essere integrati nella Fornitura o per attività connesse, il Fornitore si impegna a predisporre e mantenere attive procedure documentate per regolamentare la verifica, l'immagazzinamento e la manutenzione dei suddetti beni.

Il Fornitore è, in ogni caso, responsabile, in qualità di depositario, di tutti i Materiali consegnati ai sensi del comma precedente.

3.5.2. In ogni caso, i Materiali devono essere custoditi, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni, separatamente dai beni di proprietà del Fornitore e/o di terzi e devono essere individuate per mezzo di scritte o cartelli recanti la dicitura "Proprietà AVIO".

3.5.3. Il Fornitore è responsabile dei vizi e/o difetti cagionati sui Materiali durante le lavorazioni. Ogni Materiale perso, danneggiato o, comunque, inadatto o inidoneo all'utilizzazione deve essere registrato e comunicato in via formale al Cliente.

Qualora, durante le lavorazioni, il Fornitore dovesse danneggiare i Materiali, nessun compenso verrà riconosciuto al Fornitore stesso per le prestazioni eseguite. Al Fornitore verrà inoltre addebitato il costo del materiale affidato in conto lavoro e risultato di scarto.

Quanto sopra non è applicabile in caso di dimostrato vizio e/o difetto occulto del materiale fornito dal Cliente.

3.5.4. Il Fornitore è tenuto a restituire i Materiali in condizioni di perfetta efficienza, non oltre quindici giorni dalla data di ultimazione della Fornitura, restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione. Le Parti redigeranno apposito verbale delle operazioni di consegna e di restituzione dei Materiali.

3.5.5. Il Fornitore si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni o delle perdite, da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, che possano derivare ai Materiali, delle quali il Fornitore è tenuto a rispondere in qualità di depositario. La polizza deve essere stipulata per un importo non inferiore al valore presunto, preventivamente indicato nell'Ordine/Contratto o altrimenti richiesto dal Fornitore al Cliente, di detti Materiali.

La polizza assicurativa deve essere stipulata entro l'inizio della Fornitura e per una durata adeguata a garantire la continua copertura del rischio per tutto il tempo in cui i Materiali rimangono in custodia del Fornitore.

Il Fornitore deve consegnare al Cliente le relative polizze, provvedere al tempestivo pagamento dei premi e trasmettere al Cliente le

corrispondenti quietanze almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza dei premi suddetti, salva diversa disposizione contrattuale.

3.6. A compimento della Fornitura, il Fornitore si impegna a restituire, a propria cura e spese, al Cliente tutti i Materiali di proprietà di quest'ultimo e tutta la Documentazione Tecnica prodotta per la Fornitura, entro un termine di 2 (due) mesi, salvo diversa espressa richiesta da parte del Cliente.

3.7. In caso di ricezione da parte del Fornitore di disegni ed altri documenti tecnici facenti parte del *Background* dello stesso, il Cliente si impegna a non utilizzarli per l'eventuale produzione del prodotto, né comunicarne il contenuto a terzi, senza la previa l'autorizzazione scritta del Fornitore.

3.8. In relazione alla Documentazione Tecnica ed ai Materiali il Fornitore, anche dopo la cessazione dell'Ordine Contratto, è tenuto a:

- (i) conservarli con la massima cura e riservatezza e su richiesta del Cliente restituirli allo stesso, secondo i tempi dalla stessa indicati;
- (ii) contraddistinguerli come di proprietà del Cliente nel caso in cui quest'ultima non vi abbia già provveduto;
- (iii) non riprodurli e/o copiarli, se non nei limiti autorizzati dal Cliente e non rivelarne il contenuto a terzi fino a che esse non siano divenuti di dominio pubblico per fatto non imputabile al Fornitore;
- (iv) non richiedere la registrazione di alcun brevetto o altro tipo di privativa industriale per iniziativa del Fornitore;
- (v) non produrre, far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, particolari disegnati o fabbricati sfruttando i documenti di cui sopra.
- (vi) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, Subappaltatori o fornitori, qualora autorizzato dal Cliente a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra, nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine/Contratto.

4. CONSEGNA DELLA FORNITURA

4.1. Salvo quanto diversamente indicato nell'Ordine/Contratto, i termini di consegna della Fornitura dal Fornitore al Cliente si intendono DDP (*Delivery Duty Paid* – Reso Sdoganato), presso i magazzini e/o stabilimenti destinati ed indicati dal Cliente, in accordo con le regole della *International Chamber of Commerce* contenute negli INCOTERMS®, edizione 2020.

4.2. La Fornitura dovrà essere ultimata e/o consegnata nei modi e nei tempi previsti nel Contratto/Ordine. La Fornitura dovrà essere consegnata al responsabile della Direzione competente/richiedente, mediante verbale ultimazione lavori, che, in alcun caso, costituirà accettazione dell'attività oggetto della Fornitura. Pertanto, solo a seguito della sottoscrizione della Direzione richiedente, quest'ultima si impegna ad emettere lo SAL (Stato Avanzamento Lavori) e la certificazione del compimento delle attività oggetto della Fornitura.

4.3. La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, il trasporto, la spedizione e la consegna della Fornitura devono avvenire in conformità alle istruzioni del Cliente e alle normative applicabili.

Tutte le sostanze e i preparati soggetti a Regolamento REACH 1907/2006 dovranno essere accompagnati da Scheda Di Sicurezza (SDS) in lingua italiana.

Questa SDS, conforme ai regolamenti REACH (CE) 1907/2006 e CLP (CE) n. 1272/2008, dovrà essere inviata dal Fornitore per mail



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

contestualmente al perfezionamento dell'Ordine/Contratto al Buyer indicato nell'Ordine/Contratto stesso.

In caso di variazione della SDS e/o aggravio del rischio correlato al prodotto, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente al Cliente tale variazione, fino a due anni dalla data dell'ultimo ordine ricevuto.

Gli imballi dovranno essere conformi alle disposizioni dettate dal Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche, nonché a tutte le ulteriori regolamentazioni ad esso relative.

Il Fornitore si impegna a provvedere alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze o miscele pericolose, nel rispetto delle normative vigenti applicabili.

Gli imballi in legno devono, inoltre, essere conformi agli standard dettati da "International Standards for *Phytosanitary Measures* n. 15" (ISPM-15).

In caso in cui il Cliente, a proprio insindacabile giudizio, rilevi che gli imballi ricevuti non risultino - in tutto o in parte - conformi alle normative vigenti in materia o agli standard richiesti, lo stesso provvederà ad affidare ad una impresa specializzata di propria fiducia il loro smaltimento nel rispetto delle normative di volta in volta applicabili, addebitando al Fornitore i relativi oneri (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di distruzione e smaltimento, quelle di trasporto e/o di deposito, eventuali sanzioni e/o penali e/o altri oneri che, a qualsiasi titolo, venissero addebitate al Cliente in conseguenza della difformità degli imballi). A tal fine gli importi predetti verranno fatturati dal Cliente al Fornitore al momento dell'addebito ed i relativi importi dovranno essere corrisposti dal Fornitore al Cliente entro 30 (trenta) giorni fine mese data fattura, salvo il diritto del Cliente di compensare - senza formalità di sorta - gli stessi con eventuali importi da essa dovuti, a qualsiasi titolo, al Fornitore.

Il Fornitore si impegna a prestare la massima attenzione ad eventuali precipe indicazioni predisposte dal Cliente in merito agli imballi.

Sarà cura del Fornitore, in ogni caso, realizzare l'imballaggio secondo la migliore diligenza ed esperienza d'uso, conformemente al tipo di trasporto previsto o prevedibile, esonerando il Cliente da qualsivoglia responsabilità.

Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni e/o al pagamento delle eventuali penali derivanti da qualunque ritardo, anticipazione, perdita o danneggiamento dovuti al mancato rispetto delle suddette istruzioni e normative vigenti applicabili.

4.4. Il Cliente è tenuto a ricevere unicamente i quantitativi ordinati ed indicati nell'Ordine/Contratto. L'eventuale ricezione da parte del Cliente di quantità diverse rispetto a quelle oggetto dell'Ordine/Contratto dovrà essere in ogni caso pattuita espressamente e per iscritto, pena restituzione al Fornitore con aggravio di spese e rischi connessi al trasporto a suo carico.

4.5. I termini/programmi di consegna pattuiti nell'Ordine/Contratto sono vincolanti e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né anticipi. Il Cliente si riserva la facoltà di rispedire al Fornitore quanto pervenuto prima del termine espressamente pattuito con aggravio di spese e rischi connessi al trasporto a carico del Fornitore stesso anche relativamente al magazzinaggio.

Il pagamento di Forniture pervenute in anticipo avverrà comunque in accordo con i programmi di consegna concordati nell'Ordine/Contratto. Il Cliente si riserva comunque il diritto di variare le date di consegna indicate nell'Ordine/Contratto.

4.6. Il Fornitore si impegna a rispettare esattamente e puntualmente, ad ogni invio, le istruzioni relative ai documenti di

Qualità richieste a seconda dei casi e/o da Norme o istruzioni specificate sull'Ordine/Contratto.

4.7. In caso di ritardo o mancata consegna non dovuti a cause di forza maggiore, il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente e per iscritto al Cliente i motivi del ritardo o mancata consegna, indicando, nel contempo, la nuova data di consegna.

4.8. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Cliente ogni e qualsivoglia causa di impossibilità temporanea e/o parziale e/o definitiva - ivi compreso uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'adempimento regolare della Fornitura - ferma restando, in ogni caso, la puntuale ultimazione e consegna dei lavori già assunti ed in corso nonché le previsioni di cui all'art.15.2.

4.9. Nei casi previsti dai commi 4.7 e 4.8 che precedono il Cliente, oltre a concordare con il Fornitore i nuovi tempi di consegna, si riserva di richiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di ritardo od impossibilità temporanea e/o parziale e/o definitiva.

4.10. Il titolo di proprietà e il rischio sulla Fornitura passeranno in capo al Cliente al momento dell'accettazione finale da parte del Cliente stesso della Fornitura.

5. QUALITÀ DELLE FORNITURE

5.1. Il Fornitore dichiara di avere, e si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale, un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo:

- alla ISO 9001 ed alla EN 9100 (in caso siano richieste attività di progettazione) e successive evoluzioni che lo stesso dichiara di conoscere

- al documento AVIO PS6.1.7Q "Requisiti del SGQ dei fornitori di Avio" e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alle certificazioni riportate in tabella di cui al paragrafo 3.2.2.2 del documento medesimo.

In particolare, il Fornitore dovrà dare evidenza della certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità in accordo alle norme internazionali, rilasciato da un organismo accreditato, conformemente a quanto stabilito da norme o istruzioni specificate sull'Ordine/Contratto e coerenti con il Sistema Qualità del Gruppo AVIO.

I certificati di conformità devono essere redatti dal Fornitore in accordo alla EN10204 o equivalente. Il Fornitore è tenuto a richiedere alla Direzione Acquisti del Gruppo AVIO la documentazione necessaria qualora non a sua disposizione.

5.2. In caso di Fornitura oggetto di Validazione Tecnologica, il Fornitore si impegna a rispettare i requisiti dettati all'interno della stessa e ad osservare il Piano di Qualifica in essa descritto; tutta la Certificazione richiesta dovrà riportare la dicitura "ITEM DI VALIDAZIONE TECNOLOGICA".

5.3. La semplice consegna dei Beni ordinati non significa accettazione da parte del Cliente della Fornitura, che avviene solamente dopo l'accertamento, da parte degli Enti di controllo Qualità del Gruppo AVIO, delle sue effettive condizioni (tra cui quantità e qualità) e del pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili, ivi compresa la completezza della documentazione in accompagnamento, secondo quanto richiesto all'art. 10 ("Fatture e dichiarazione di intento") delle presenti Condizioni Generali e relativo Ordine/Contratto.



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

È facoltà del Cliente consentire al Fornitore di inviare proprio personale presso gli stabilimenti del Cliente, per prendere eventualmente visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel collaudo al ricevimento dal personale del Cliente.

5.4. Ove il Cliente giudicasse la Fornitura eseguita dal Fornitore non soddisfacente e/o non conforme ai più elevati standard del settore, quest'ultimo sarà tenuto alla relativa revisione, anche totale, senza che ciò gli dia diritto ad alcun compenso ulteriore.

5.5. Il Fornitore espressamente riconosce al Cliente o al cliente finale dello stesso e/o Autorità Governativa competente il diritto di accesso a tutti i siti coinvolti nell'Ordine/Contratto, nonché a tutte le registrazioni relative.

Il Fornitore, inoltre, è tenuto a fornire supporto per le attività di assicurazione qualità (anche di tipo governativo, ove applicabile).

Sarà cura del Fornitore riportare espressamente la pattuizione di cui al presente articolo 5.5. nei contratti con i propri Subfornitori/Subcontraenti.

5.6. Diritto di Audit

Una volta all'anno o in occasione di incidenti informatici, il Fornitore garantisce al Cliente di effettuare audit sui sistemi informatici utilizzati per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto relativi al Cliente stesso. Qualora il Fornitore sia certificato ISO 27001 e i sistemi informatici utilizzati per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto siano inclusi nell'ambito di detta certificazione, il Cliente valuterà l'eventuale adeguatezza del solo inoltro dell'esito della verifica di mantenimento annuale della certificazione in sostituzione di un'azione proattiva di audit.

6. GARANZIA

6.1. Il Fornitore garantisce che la Fornitura è esente da qualsiasi vizio, difetto e/o non conformità ai requisiti applicabili o al materiale utilizzato, anche se fornito dal Cliente in conto lavoro, che la rendano inidonea all'uso.

La denuncia di eventuali vizi e/o difetti della Fornitura, compresa la mancanza della documentazione in accompagnamento, potrà in ogni caso essere fatta valere dal Cliente entro 24 (ventiquattro) mesi dalla ricezione della Fornitura.

Il Fornitore rinuncia espressamente alla facoltà di eccepire la decadenza per mancata denuncia dei vizi entro i termini stabiliti dalla legge.

6.2. In presenza di Forniture non accettate alla ricezione o comunque rivelatesi affette da vizi, il Cliente potrà, a suo insindacabile giudizio:

- (i) richiedere al Fornitore di effettuare a sue spese servizi/prestazioni supplementari al fine di rendere la Fornitura adatta all'uso cui è destinata e/o di eliminare i vizi e/o difetti riscontrati, sia presso il Fornitore sia presso il Cliente;
- (ii) in caso di rifiuto da parte del Fornitore di cui all'art. 6.2 lett. (i), addebitare al Fornitore stesso il costo di riparazione sostenuto dal Cliente o dal proprio cliente finale;
- (iii) chiedere la completa sostituzione dei Beni non conformi o dell'intero lotto cui questi appartengono;
- (iv) rifiutare la Fornitura non conforme o l'intero lotto cui questa appartiene, senza richiederne la sostituzione;
- (v) risolvere il Contratto/Ordine, totalmente o parzialmente, riservandosi di richiedere al Fornitore il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

6.3. Ai sensi dell'art. 8 (*"Ritardi di Consegna e Penalità"*) delle presenti Condizioni Generali, il Cliente avrà la facoltà di applicare le penali contrattuali ivi previste in caso di ritardi nella consegna della Fornitura. Nel caso in cui, nel corso della Fornitura e oltre i 24 (ventiquattro) mesi di garanzia di cui al comma che precede, dovessero emergere vizi occulti riconducibili, a mero titolo esemplificativo, carenze dei materiali, delle lavorazioni e dei controlli effettuati dal Fornitore, il Cliente si riserva il diritto di chiedere al Fornitore:

- l'eliminazione dei vizi a cura e a spese del Fornitore stesso;
- la riduzione del prezzo pattuito;
- la risoluzione dell'Ordine/Contratto, se il vizio o la difformità sono talmente gravi da rendere la Fornitura del tutto inadatta all'uso cui è destinata;
- la sostituzione del materiale fornito, la modifica delle lavorazioni e/o i controlli eseguiti

in ogni caso imputando al Fornitore i maggiori costi e/o danni sostenuti ivi incluse le ore di lavorazione effettuate dal Cliente prima della manifestazione del vizio.

6.4. La garanzia del Fornitore di cui al presente articolo 6 non si applica ai prodotti fabbricati con materiale fornito dal Cliente che risultasse difettoso per vizi occulti, nonché ai prodotti manomessi o non utilizzati dal Cliente in modo conforme alle condizioni di impiego previste.

6.5. Nel caso in cui il Cliente fosse convenuto in giudizio per responsabilità civile (compresa la "Product Liability") o contrattuale, o fosse contestata allo stesso la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) relative alla Fornitura di un prodotto difettoso, non conforme o non affidabile, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne e manlevare il Cliente oltre che a risarcire i danni eventuali subiti dal medesimo.

Il Cliente è tenuto ad informare, senza indugio, il Fornitore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione della norma o della sua responsabilità basata sulla Fornitura di un prodotto difettoso, non conforme o non affidabile.

7. MODIFICHE DELLA FORNITURA

7.1. Nel corso dell'esecuzione contrattuale il Fornitore espressamente accetta la facoltà da parte del Cliente di introdurre variazioni quantitative in aumento ed in diminuzione della Fornitura e/o di variare le date di consegna previste nell'Ordine/Contratto.

7.2. A seguito della richiesta scritta del Cliente le Parti negozieranno un equo aggiustamento del prezzo della Fornitura e/o delle tempistiche di consegna e l'Ordine/Contratto sarà conformemente revisionato dalla Direzione Acquisti del Gruppo AVIO.

7.3. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere un accordo commerciale entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Cliente di variazione della Fornitura, il Cliente si riserva la facoltà di recedere dall'intero Ordine/Contratto.

8. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

8.1. I ritardi nelle consegne (anche parziali) imputabili al Fornitore, legittimano il Cliente ai sensi dell'art. 1382 c.c., ad applicare una penale contrattuale pari al 3% del valore della Fornitura non consegnata per ogni settimana di ritardo sino ad un massimo del 10% del valore dell'Ordine/Contratto (salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni). All'uopo il Fornitore con l'accettazione delle presenti condizioni dichiara che la predetta penale non è manifestamente eccessiva per le finalità di cui all'art. 1384 c.c..

8.2. Qualora, inoltre, il ritardo superasse del 10% la durata prevista nell'Ordine/Contratto il Cliente, salvo sempre il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, potrà a sua scelta:

- a) ritenere risolto di pieno diritto l'Ordine/Contratto, nel qual caso basterà che il Cliente ne dia comunicazione scritta al Fornitore ai sensi dell'articolo 15.2;
- b) approvvigionare altrove la Fornitura (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'art. 1516 c.c.) addebitando al Fornitore ogni maggiore onere eventualmente sostenuto.

9. FORZA MAGGIORE

9.1. Nel caso in cui il puntuale adempimento dell'Ordine/Contratto sia impedito da un evento di forza maggiore, la Parte colpita da detto evento non risponderà di tale inadempimento per un periodo di tempo da concordarsi tra le Parti, avendo riguardo alla natura dell'evento medesimo.

9.2. Un evento di forza maggiore non può essere invocato laddove sia insorto successivamente alla scadenza del termine per l'adempimento originariamente pattuito.

9.3. La Parte colpita dall'evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione scritta all'altra Parte entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, dichiarando la natura dell'evento di forza maggiore e le ragioni che causano il ritardo o l'impossibilità di adempiere l'Ordine/Contratto. Essa sarà chiamata a porre in essere tutti i provvedimenti ragionevolmente atti a evitare o minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore.

9.4. Per evento di forza maggiore si intende ogni evento al di fuori della ragionevole sfera di controllo della Parte colpita da detta circostanza, e tale da pregiudicare la corretta esecuzione di una o più delle prestazioni oggetto dell'Ordine/Contratto, come ad esempio: calamità naturali, guerre, atti terroristici, epidemie. Lo sciopero è considerato causa di forza maggiore solo quando è generale, di carattere nazionale, regionale o provinciale ed ha interessato direttamente il Fornitore.

9.5. Qualora la circostanza di forza maggiore sia ragionevolmente tale da non consentire al Cliente di far fronte ai propri fabbisogni e necessità e sia tale da causare una sospensione della produzione, il Cliente avrà la facoltà di recedere dall'Ordine/Contratto, ovvero di approvvigionarsi temporaneamente delle merci oggetto dell'Ordine/Contratto presso fornitori terzi, laddove ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che detta soluzione risulti la più appropriata per salvaguardare i propri interessi.

9.6. Si precisa che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei Subfornitori.

9.7. Ove le Parti riconoscano che eventi di forza maggiore ritardino le consegne previste per un periodo superiore a 3 (tre) mesi o

impediscono definitivamente il proseguimento ed il completamento della Fornitura, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dall'Ordine/Contratto mediante comunicazione scritta all'altra in merito.

In tal caso le parti collaboreranno al migliore utilizzo di quanto già realizzato dal Fornitore a fronte dell'Ordine/Contratto prima del recesso

10. FATTURE E DICHIARAZIONE DI INTENTO

10.1. Il Fornitore emetterà fattura seguendo le istruzioni indicate nell'Ordine/Contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa vigente.

10.2. La fattura dovrà essere elaborata dal Fornitore nel rispetto della normativa fiscale vigente, compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

10.3. Il Fornitore è responsabile del regime IVA applicato nella fattura emessa nei confronti del Cliente, ivi inclusa l'eventuale errata applicazione del regime dell'inversione contabile di cui all'art. 17, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

10.4. Il Fornitore, prima dell'emissione della fattura, si impegna a concordare il relativo testo con il Cliente ai fini della fruizione da parte del Cliente stesso di eventuali agevolazioni fiscali spettanti in relazione all'Ordine/Contratto ai sensi delle normative vigenti.

10.5. La Fornitura, ai sensi della vigente legislazione, dovrà essere accompagnata sempre da documenti di trasporto (originale più una copia per uso amministrativo) contenenti le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, matricola/disegno oppure logo del Cliente o del Gruppo AVIO, denominazione del prodotto, data di spedizione, numero di Ordine/Contratto, numero di riga, quantitativo per ogni consegna, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell'Ordine/Contratto.

10.6. Ciascun documento di trasporto dovrà contemplare le Forniture relative ad un solo Ordine/Contratto.

10.7. Nel caso in cui i Beni non siano consegnati presso gli stabilimenti del Cliente, il relativo documento di trasporto dovrà essere inviato all'indirizzo indicato sull'Ordine/Contratto.

10.8. Nel caso in cui i Beni siano consegnati, per conto del Cliente, presso clienti o altri fornitori dello stesso stabilimento nell'UE, con trasporto a carico del Fornitore, è onere del Fornitore fare pervenire all'indirizzo indicato sull'Ordine/Contratto e in ogni caso all'indirizzo di posta elettronica servizio.fiscale@avio.com, almeno due dei seguenti documenti:

- un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore;
- una polizza di carico;
- una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

10.9. Nel caso in cui i beni siano consegnati, per conto del Cliente, presso clienti o altri fornitori dello stesso stabiliti nell'UE, con trasporto a suo carico, è onere del Fornitore fare pervenire all'indirizzo indicato sull'Ordine/Contratto, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.

10.10. Nel caso in cui i beni siano consegnati, per conto del Cliente, presso clienti o altri fornitori dello stesso stabiliti fuori dall'UE, con trasporto a carico del Fornitore, è onere di quest'ultimo consegnare al Cliente la documentazione doganale attestante all'avvenuta esportazione della merce dal territorio dell'UE.

10.11. La mancata indicazione di quanto sopra prescritto comporterà ritardo giustificato nei pagamenti da parte del Cliente ed il termine di pagamento indicato nell'Ordine/Contratto si intenderà decorrente dalla data in cui il Fornitore comunicherà ogni elemento mancante della fattura stessa.

10.12. Dichiarazione di intento

Il Cliente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore (cfr. art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972) la non applicazione dell'IVA, ove dovuta, a fronte dell'emissione di apposita dichiarazione d'intento, a valere dalle operazioni che sono effettuate, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, successivamente all'emissione della predetta dichiarazione.

10.13. È onere del Fornitore (cfr. art. 1, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 746/1983, come modificato dall'art. 12-septies del decreto-legge n. 34/2019), verificare sul proprio Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate l'avvenuta emissione della dichiarazione d'intento da parte del Cliente, prendendo nota dell'ammontare ivi indicato.

10.14. È altresì onere del Fornitore monitorare costantemente la capienza residua della dichiarazione d'intento emessa nei Suoi confronti da parte del Cliente, al fine di non emettere fatture senza applicazione dell'IVA, per un importo eccedente a quello indicato nella dichiarazione d'intento. In tal caso, il Fornitore è passibile della sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta non applicata (cfr. art. 7, comma 3, d.lgs. n. 471/1997), oltre al pagamento del tributo e degli interessi.

10.15. È onere del fornitore comunicare al Cliente, all'indirizzo dichiarazioneintento@avio.com, l'esaurimento dell'importo della dichiarazione d'intento già emessa, al fine di consentire al Cliente la possibilità di valutare l'opportunità di emetterne una nuova dichiarazione d'intento.

11. PREZZI E PAGAMENTI

11.1. Prezzi

11.1.1. Il corrispettivo indicato sull'Ordine/Contratto è fermo ed invariabile e prescinde da qualsiasi circostanza e/o evento impreveduti. Sono, quindi, esclusi aggiornamenti o revisioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto specificatamente pattuito per iscritto fra le Parti e riportato nell'Ordine/Contratto.

11.1.2. Eventuali aumenti di prezzo della Fornitura in corso di esecuzione dell'Ordine/Contratto dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore, debitamente documentati e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per il Cliente solo se espressamente e preventivamente accettati per iscritto dalla Direzione Acquisti del Gruppo AVIO e successiva modifica dell'Ordine/Contratto.

11.1.3. Se il Fornitore viola il suddetto obbligo e procede alla realizzazione e consegna della Fornitura, si farà carico dei relativi impatti economici.

In caso di richiesta di incremento dei prezzi da parte del Fornitore e/o di violazione dell'obbligo di cui al precedente articolo 11.1.2., il Cliente si riserva di risolvere l'Ordine/Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15.2, alle condizioni in vigore della Fornitura stessa. Il Cliente non è in nessun caso responsabile per i danni costituiti da mancato guadagno del Fornitore né di altri danni di analoga natura.

11.1.4. Salvo diverso accordo riportato sull'Ordine/Contratto, i prezzi si intendono con resa "reso sdoganato" (DDP – INCOTERMS© 2020).

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato sull'Ordine/Contratto.

11.2. Pagamenti

Il Cliente procederà al pagamento, nel modo ed alla scadenza pattuiti nell'Ordine/Contratto, subordinatamente al completamento, con esito positivo, dei controlli di accettazione di cui all'art 5 ("*Qualità delle Forniture*") delle presenti Condizioni Generali.

11.2.1. Il pagamento deve intendersi comprensivo di costi di imballaggio e trasporto; i termini di pagamento sono indicati nell'Ordine/Contratto e potranno essere modificati solo previo accordo scritto tra il Cliente e il Fornitore.

11.2.2. È fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento della Fornitura. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie venissero emesse, esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto.

11.3. Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dalla Fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma (compresi, a titolo esemplificativo, sconto fatture presso istituti bancari).

Qualora il Cliente accerti la violazione del comma precedente da parte del Fornitore, il Cliente sarà legittimato a trattenere a titolo di penale una somma pari al 3% dell'importo della fattura ceduta sino ad un massimo del 10% del valore dell'Ordine/Contratto. All'uopo il Fornitore dichiara che la penale di cui sopra non è manifestamente eccessiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c..

11.4. Qualora il Cliente, in presenza delle condizioni di cui all'art. 11.2, ritardasse il pagamento di oltre 30 (trenta) giorni lavorativi – e salvo non si tratti di materiale classificato come militare -, il Fornitore sarà legittimato ad un interesse di mora pari al tasso Euribor maggiorato di 1 (uno) punto, ma in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. in materia di pagamento nelle transazioni commerciali.



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTELLETTUALE E RISERVATEZZA - CONTRAFFAZIONE

12.1. Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente al Cliente se è titolare o licenziatario di opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, inerenti alla progettazione e/o tecnologia della Fornitura, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi (di seguito "Background").

12.2. Inoltre, il Fornitore, nella misura più ampia consentita dalla legge, si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente il Cliente e a mantenerlo indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi inerenti violazioni dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di questi ultimi.

12.3. Nel caso in cui, durante la vigenza dell'Ordine/Contratto stipulato con il Cliente, il Fornitore dovesse effettuare lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo, i quali possano consistere, in tutto o in parte, in beni immateriali che possano essere oggetto di registrazione o brevettazione, il Fornitore dovrà darne comunicazione e concederà al Cliente il diritto irrevocabile di utilizzo di tutti i diritti di proprietà intellettuale registrati e/o registrabili derivanti dal lavoro svolto ai sensi dell'Ordine/Contratto e, su richiesta del Cliente, metterà a disposizione del medesimo ogni documentazione e informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva. Salvo diverso accordo tra le Parti, il Cliente non divulgherà tali informazioni fino alla pubblicazione della domanda di registrazione, restano sempre salvi i diritti del Fornitore derivanti dai titoli di privativa industriale (*Background*) comunicati al Cliente in conformità con il precedente comma 12.1. In relazione a tali invenzioni ed ai relativi titoli di privativa industriale, questi saranno automaticamente concessi al Cliente in licenza d'uso perpetua e gratuita per la produzione (diretta o per tramite di terzi), la vendita e l'uso in Italia e all'estero, per impiego su prodotti del Cliente.

12.4. Nel caso in cui il Cliente dovesse ritenere il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuato dal Fornitore nell'esecuzione o nell'adempimento di un Ordine/Contratto di proprio interesse, i diritti derivanti dall'invenzione stessa apparterranno automaticamente al Cliente stesso, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto come autore.

12.5. Con esclusione della proprietà intellettuale già di proprietà del Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Ordine/Contratto o sviluppata/acquisita durante il periodo di esecuzione ma in alcun modo correlata all'attività richiesta dal Cliente (*Supplier background technology*) o ottenuta per mezzo di materiali, attrezzature e/o ogni genere di documentazione fornito dal Cliente, lo stesso avrà una licenza esclusiva, gratuita e perpetua su ogni diritto di proprietà intellettuale generato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, su ogni materiale che sia sviluppato, concepito, scritto, creato, sviluppato, trasformato e/o consegnato dal Fornitore al Cliente durante la Fornitura ivi compresi, senza limitazione alcuna, relazioni, prodotti, software e/o la relativa Documentazione creati sviluppati e/o consegnati dal Fornitore salvo diverso accordo nell'Ordine/Contratto.

Il Cliente sarà pertanto licenziatario di tutta la proprietà intellettuale, ivi compresi tutti i copyright, sviluppi, invenzioni, scoperte, miglioramenti, idee, tecniche, tecnologie e/o know-how presente nella Fornitura.

12.6. Il Fornitore concede al Cliente il diritto e la licenza non esclusiva, permanente e non trasferibile dell'uso del software, know-how e copyright che, in deroga al precedente paragrafo rimane di proprietà esclusiva del Fornitore.

12.7. La licenza di cui al punto precedente, comprende il diritto di usare tale prodotto ad uso esclusivamente interno e, in merito alla Documentazione, di farne delle copie e utilizzarle solo in rapporto con il Fornitore, con espresso divieto di cederlo a terzi.

12.8. Ai fini del presente articolo e in riferimento all'uso interno, non sono considerati terzi le società controllanti di o controllate da AVIO S.p.A., le società collegate ad AVIO S.p.A. e quelle sotto il comune controllo della stessa società controllante AVIO S.p.A.

12.9. L'apposizione del(i) nome(i) e/o marchio(i) del Cliente e/o del Gruppo AVIO sul materiale oggetto dell'Ordine/Contratto, ovvero del(i) nome(i) e/o marchio(i) del Fornitore dovrà avvenire previa autorizzazione scritta della Parte e in conformità a quanto pattuito per iscritto con il Cliente, fatti salvi eventuali obblighi di marcatura stabiliti dalle normative vigenti.

12.10. L'utilizzo del(i) marchio(i) del Cliente e/o del Gruppo AVIO (ivi compresi logo e simbolo) o del Fornitore nello svolgimento di attività commerciale, pubblicitaria e quant'altro non potrà avvenire, salva autorizzazione scritta della controparte.

12.11. Salvi diversi accordi di riservatezza eventualmente sottoscritti fra le Parti, il Fornitore garantisce che le informazioni di natura economica, tecnica o commerciale, riguardante il Cliente, le sue attività o l'oggetto di un Ordine/Contratto ("Informazioni Riservate") di cui verrà in ogni modo a conoscenza saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza il previo consenso scritto del Cliente, in alcun modo utilizzate o divulgate per scopi diversi da quelli strettamente connessi all'espletamento dell'attività commissionata. Il Fornitore garantisce, altresì, la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, dei documenti ed informazioni pervenuti dal Cliente.

12.12. Il Fornitore assicura al Cliente che imporrà e garantirà il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra anche da parte dei suoi dipendenti, subappaltatori coinvolti nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto a cui abbia comunicato tali informazioni, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione di un Ordine o Contratto. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile nei confronti del Cliente in ordine ad ogni divulgazione non autorizzata da parte di dette persone.

12.13. Contraffazione

12.13.1. Il Fornitore dichiara e garantisce:

- che la Fornitura e/o la documentazione trasferiti al Cliente sono dallo stesso liberamente e gratuitamente utilizzabili e/o trasferibili;
- che la Fornitura e/o la documentazione trasferiti al Cliente dal Fornitore sono acquistati dai produttori originali o attraverso loro distributori affiliati, e sono accompagnati dalla documentazione che consente di tracciarne l'origine. Nessuna parte contraffatta, o



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

sospetta di esserlo, è contenuta all'interno del materiale consegnato al Cliente.

- che i diritti di proprietà intellettuale relativi alla Fornitura e/o documentazione sono di titolarità esclusiva dello stesso o oggetto di licenza rilasciata al Fornitore da terzi titolari dei suddetti diritti e che quindi la Fornitura (inclusi i relativi componenti e accessori) e/o la documentazione forniti nonché le opere dal medesimo realizzate per il Cliente, non hanno violato e non violano di diritti di proprietà industriale o intellettuale (sia a livello nazionale sia internazionale sia dell'Unione Europea), di qualunque tipo e a chiunque appartenenti;
- di avere pieno titolo a trasferire al Cliente il diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare la Fornitura e/o la documentazione, in modo tale che il Cliente possa liberamente e gratuitamente utilizzare e/o cedere la Fornitura e/o la documentazione.

Il Fornitore terrà indenne e manlevato il Cliente contro qualsiasi reclamo, costi, danni, spese o azioni legali proposti da terzi in riferimento ad effettive o pretese violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in relazione all'Ordine/Contratto. Il Fornitore si obbliga, a propria cura e spese, ad adottare, a semplice richiesta del Cliente, tutte le misure necessarie per eliminare ogni rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Eventuali parti sospette/contraffatte saranno trattenute dal Cliente; il Fornitore dovrà prontamente sostituire tali parti sospette/contraffatte e dovrà sostenere anticipatamente tutti i costi, diretti ed indiretti, gravanti sul Cliente per la rimozione e alla sostituzione di dette parti e/o dovute al loro impiego.

Nel caso in cui sussista da parte di terzi una pretesa relativa alla violazione di diritti di proprietà intellettuale e/ o il Cliente riceva una diffida ad utilizzare la Fornitura, il Fornitore deve, a propria cura e spese e a discrezione del Cliente, immediatamente sostituire o modificare la Fornitura e/o la documentazione per il quale sussiste l'asserita violazione in modo tale da eliminare la violazione riscontrata.

Tale sostituzione o modifica deve avvenire immediatamente e in ogni caso nei termini compatibili con le necessità d'utilizzo della Fornitura e/o la documentazione da parte del Cliente. In caso di mancata e/o ritardata sostituzione o modifica, il Fornitore si obbliga a rimborsare al Cliente il costo della Fornitura e/o della documentazione.

Fermo restando quanto sopra, il Fornitore, a propria cura e spese, si assumerà l'onere della pronta definizione, anche per le vie giudiziali, delle eventuali pretese che terzi rivolgano al Cliente in relazione alla violazione di diritti di proprietà intellettuale relativamente al possesso o uso, a seconda dei casi, da parte del Cliente, della Fornitura e/o la documentazione. In tali casi il Fornitore manleverà e terrà indenne il Cliente da tali pretese dirette o indirette rimborsando prontamente ogni spesa dallo stesso sostenuta.

Il Cliente si riserva il diritto di risolvere e/o recedere dall'Ordine/Contratto, mediante semplice notifica scritta al Fornitore e di chiedere il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, al Fornitore per la violazione di uno o più obblighi previsti nel presente articolo.

13. DIVIETO DI PUBBLICITÀ

13.1. Il Fornitore si impegna a non compiere alcun atto di pubblicità o operazione commerciale facendo uso del nome del Cliente e/o del Gruppo AVIO o dei suoi marchi commerciali registrati nonché del suo logo, se non previa autorizzazione scritta, attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione (a titolo esemplificativo carta stampata, televisione, internet).

13.2. Il Fornitore, prima di esporre a terzi la riproduzione di beni o manufatti ricavati dalla Documentazione Tecnica, dovrà ricevere formale autorizzazione scritta da parte del Cliente.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1. Ai fini dell'esecuzione dell'Ordine/Contratto:

A. le Parti si impegnano reciprocamente a osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare: il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati e i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Normativa Privacy Applicabile").

B. Ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo e indipendente titolare del trattamento dei dati personali eventualmente comunicati dall'altra Parte nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine/Contratto e che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'Ordine/Contratto ovvero di attività preliminari rispetto allo stesso ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legge e, in ogni caso, in ossequio all'informativa allegata all'Ordine/Contratto.

14.2. Le Parti a tal fine dichiarano e garantiscono che:

- l'eventuale comunicazione dei dati personali di cui sono titolari autonomi avviene in conformità alla Normativa Privacy Applicabile;
- hanno informato gli interessati e sono stati dagli stessi autorizzati a comunicare tali dati a soggetti terzi e che, pertanto, ai sensi dell'art. 14, co. 5, lett. a), GDPR, gli eventuali interessati i cui dati sono comunicati dalle Parti sono già in possesso delle informazioni contenute nell'art. 14, comma 1, 2 e 3, GDPR.

15. RECESSO E RISOLUZIONE

15.1. Diritto di Recesso

Il Cliente si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del codice civile di esercitare il diritto di recesso dall'Ordine/Contratto, anche parzialmente, in ogni momento, a mezzo raccomandata A/R o PEC, da inviarsi al Fornitore con un preavviso di 15 giorni.

15.1.1. In tal caso il Cliente riconoscerà al Fornitore:

- (i) la quota dell'importo dei lavori/attività riferibili alla Fornitura realizzata prima del recesso, nonché
- (ii) i costi dimostrabili e sostenuti in buona fede dal Fornitore stesso sino alla data di comunicazione del recesso per l'acquisto dei materiali necessari per l'esecuzione della Fornitura in coerenza con le tempistiche di esecuzione di cui all'Ordine/Contratto.

15.1.2. Nessun altro pagamento, indennizzo o importo ulteriore sarà dovuto al Fornitore a seguito del recesso intervenuto in applicazione della presente clausola. Il Fornitore si impegna ad accettare gli importi di cui all'articolo 15.1.1 con soddisfazione piena e definitiva di tutte le spese sostenute dal Fornitore stesso. In nessun caso l'importo erogabile dal Cliente a fronte del diritto di recesso potrà



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

essere superiore al prezzo previsto nell'Ordine/Contratto e corrispondente alla Fornitura completata.

15.1.3. Il Fornitore si impegna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'efficacia del diritto di recesso da parte del Cliente dall'Ordine/Contratto a:

- (i) restituire al Cliente qualsiasi pagamento anticipato versatogli relativamente all'Ordine/Contratto (o parte di esso);
- (ii) consegnare l'intera Fornitura realizzata fino a quel momento al fine di consentire al Cliente di completare la Fornitura presso altro fornitore.
- (iii) interrompere immediatamente l'esecuzione della Fornitura presso i propri subfornitori in relazione alle parti di Fornitura concesse in subappalto e a continuare con diligenza, l'esecuzione della parte di Fornitura non oggetto di recesso.
- (iv) consegnare immediatamente al Cliente tutti i materiali contenenti diritti di proprietà intellettuale ed industriale del Cliente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: progetti, disegni, marchi, imballi, stampi, modelli, ecc.

15.2. Risoluzione per volontà di AVIO

Il Cliente avrà diritto di risolvere in tutto o in parte, l'Ordine/Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del Codice civile mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore a mezzo raccomandata a/r o PEC qualora:

- (i) ritenga, a suo insindacabile giudizio, che sia venuta meno l'idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare la Fornitura;
- (ii) ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica e/o in condizioni patrimoniali/finanziarie tali da compromettere l'impegno di Fornitura nei confronti del Cliente;
- (iii) nei confronti del Fornitore risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive tali da compromettere l'impegno di Fornitura nei confronti del Cliente;
- (iv) per qualunque ragione, vengano meno i requisiti del Fornitore richiesti dal Cliente per l'iscrizione nella propria anagrafica;
- (v) il Fornitore non ottemperi, nei confronti dei propri dipendenti, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori;
- (vi) il Fornitore sia inadempiente con riferimento all'obbligazione relativa alla presentazione del DURC regolare ed in corso di validità;
- (vii) il DURC del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive;
- (viii) il Fornitore, con fatturato pari o eccedente i 200.000 euro, sia inadempiente con riferimento all'obbligazione relativa alla presentazione del DURC Fiscale regolare ed in corso di validità;
- (ix) il DURC Fiscale del Fornitore con fatturato pari o eccedente i 200.000 euro risulti negativo per due volte consecutive; il Fornitore sia inadempiente rispetto alle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche;
- (x) il Fornitore sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti in materia di tutela ambientale;
- (xi) il Fornitore e/o i propri dipendenti e/o Subfornitori violino le disposizioni previste nel Codice Etico del Gruppo AVIO, nelle normative anticiclaggio e anticorruzione e/o anche una sola delle norme e/o delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dal Gruppo AVIO ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- (xii) il Fornitore violi gli obblighi previsti in materia di Subappalto e di cessione dell'Ordine/Contratto;
- (xiii) Il Fornitore violi gli obblighi di cui all'articolo 2.8 delle presenti Condizioni Generali in materia di sicurezza dei sistemi informatici;
- (xiv) L'ammontare delle penali applicate risulti pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale;

(xv) Il Fornitore non comunichi preventivamente al Cliente eventuali aumenti del corrispettivo della Fornitura ai sensi dell'articolo 11.1.2 delle presenti Condizioni Generali;

(xvi) Il Fornitore violi gli obblighi di cui all'art. 3.8 delle presenti Condizioni Generali ("*Disegni, documenti tecnici e attrezzature specifiche*");

(xvii) Il Fornitore violi gli obblighi di cui all'articolo 12.13 delle presenti Condizioni Generali ("*Contraffazione*").

15.3. Risoluzione per inadempimento del Fornitore

Il Cliente avrà il diritto di risolvere con effetto immediato l'Ordine/Contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o PEC qualora il Fornitore sia inadempiente e non intraprenda le azioni necessarie per rimediare tali inadempienze entro il termine assegnato nella lettera di contestazione, ovvero non prosegua diligentemente le azioni intraprese per eliminare le cause dell'addebito contestato, ovvero, nel caso in cui la Fornitura sia eseguita solo parzialmente dal Fornitore per ragioni imputabili allo stesso, in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il Cliente si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti dal Fornitore e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione, anche parziale, dell'Ordine/Contratto.

15.4. In caso di risoluzione il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'efficacia della risoluzione si impegna:

- (i) restituire al Cliente qualsiasi pagamento anticipato versatogli dalla stessa relativamente all'Ordine/Contratto (o parte di esso);
- (ii) consegnare l'intera Fornitura realizzata fino a quel momento al fine di consentire al Cliente di completare la Fornitura presso altro fornitore.
- (iii) interrompere immediatamente l'esecuzione della Fornitura presso i subfornitori in relazione alle parti di Fornitura concesse in subappalto e a continuare con diligenza, l'esecuzione della parte di Fornitura non oggetto di recesso/risoluzione.

15.5. In caso di risoluzione il Cliente avrà il diritto di:

- (i) commissionare ad altri la Fornitura stessa o prodotti equivalenti;
- (ii) addebitare al Fornitore gli eventuali ed ulteriori costi addizionali e/o oneri sostenuti dal Cliente necessari al completamento della Fornitura presso altro fornitore come, a titolo meramente esemplificativo, i costi di realizzazione e i costi di trasporto della Fornitura e/o ogni altra spesa non preventivamente accordata con il Fornitore nell'Ordine/Contratto;
- (iii) richiedere il risarcimento dei danni eventualmente arrecati;

15.6. In caso di recesso o risoluzione parziali si applicheranno inoltre le seguenti pattuizioni:

- (i) il Cliente avrà il diritto di operare una compensazione di quanto dovuto al Fornitore mediante il credito vantato nei confronti del Fornitore stesso fino a quel momento;
- (ii) le Parti negozieranno un'appropriata riduzione del prezzo d'Ordine/Contratto, a seguito della riduzione dello scopo della Fornitura. In caso di disaccordo fra le Parti stesse, la relativa controversia sarà definita mediante l'arbitrato di cui all'articolo 21.

15.7. Nessuna controversia tra il Fornitore e il Cliente in merito al recesso o alla risoluzione od in conseguenza degli stessi solleverà il Fornitore dall'obbligo di mettere a disposizione del Cliente la parte di Fornitura fino a quel momento realizzata che sia oggetto di recesso/risoluzione o la parte della stessa richiesta dal Cliente.



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

15.8. Risoluzione per inadempimento del Cliente

15.8.1. Il Fornitore avrà diritto di risolvere l'Ordine/ Contratto nel caso in cui il Cliente violi in maniera sostanziale e non rispetti o esegua i propri obblighi di pagamento previsti nell'Ordine/Contratto, a condizione che:

(A) il Fornitore abbia in precedenza trasmesso al Cliente una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC in merito alla natura di tale inadempienza, comunicando l'intenzione di risolvere l'Ordine/Contratto in ragione di essa, e

(B) il Cliente non abbia provveduto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di detta comunicazione (1) ad avviare procedure per la risoluzione della violazione, proseguendone diligentemente l'attuazione oppure (2) a fornire ragionevoli prove del fatto che non è stata commessa alcuna violazione.

15.8.2. Nel caso in cui il Fornitore eserciti il diritto di risolvere l'Ordine/Contratto, lo stesso si impegna a garantire al Cliente la Fornitura senza soluzione di continuità, fino alla qualifica del nuovo Fornitore nonché a permettere l'entrata in produzione dello stesso. Il Fornitore si impegna a fornire l'assistenza tecnica, logistica e produttiva al fine di assicurare la Fornitura ad opera del nuovo fornitore.

16. DIPENDENTI DEL FORNITORE E STORNO DI PERSONALE

16.1. Dipendenti del Fornitore

Il Fornitore si impegna a:

- fornire al Cliente, al perfezionamento dell'Ordine/Contratto e, in caso di contratto la cui durata sia superiore a tre mesi, con cadenza trimestrale, la certificazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti e/o collaboratori che presteranno la propria opera nell'ambito della Fornitura (DURC o documento equipollente);
- applicare la normativa vigente e applicabile territorialmente in materia di sicurezza sul lavoro, salute e ambiente;
- corrispondere regolarmente al proprio personale la relativa retribuzione e applicare i contratti di lavoro e contratti collettivi previsti dalla normativa vigente.
- fornire al perfezionamento dell'Ordine/Contratto il cd. "DURF" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997, ovvero la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 17-bis cit., come meglio precisato nel seguito e, in caso di Ordine/Contratto di durata superiore a quattro mesi, si obbliga sin da ora a consegnare con cadenza quadrimestrale al Cliente il documento aggiornato. La fornitura del "DURF", ai sensi della normativa vigente, è obbligatoria in caso di Fornitore con fatturato pari o eccedente i 200.000 euro.

Con riferimento alle questioni aventi ad oggetto il rapporto con i dipendenti e/o Subfornitori del Fornitore o eventuali infortuni sul lavoro o danni in qualunque modo subiti dai dipendenti e/o Subfornitori, nonché con riguardo a qualsivoglia danno procurato dai dipendenti a cose o persone, compresi soggetti terzi, il Fornitore, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Cliente da ogni e qualsiasi costo, danno e/o conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali controversie che dovessero insorgere a) con i dipendenti del Fornitore e/o eventuali Subfornitori; b) con gli enti previdenziali e/o assistenziali; c) con qualsiasi altra autorità.

16.2. Storno di dipendenti

16.2.1. Il Fornitore si impegna, anche in nome e per conto dei suoi Subfornitori, per tutta la durata delle presenti Condizioni Generali o

dell'Ordine/Contratto ad esse connesso e per i 2 (due) anni successivi, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Etico del Gruppo AVIO, a non assumere o avvalersi per scopi diversi dall'esecuzione dell'Ordine/Contratto, dei collaboratori e/o dei dipendenti dell'altra Parte con cui dovessero entrare in contatto nell'ambito delle attività di cui all' Ordine/Contratto.

16.2.2. In caso di violazione di quanto disposto nel precedente comma 16.2, il Fornitore riconoscerà al Cliente, a titolo di penale:

- un importo equivalente alla retribuzione lorda corrisposta al dipendente nell' anno che precede il trasferimento;
- un importo pari al 10% del valore dell'Ordine/Contratto.

All'uopo, il Fornitore con la sottoscrizione della presente dichiara che le penali di cui sopra non sono manifestamente eccessive ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c..

La violazione dell'art. 16.2 costituisce titolo per la legittima interruzione della Fornitura.

17. CESSIONE DELL'ORDINE/CONTRATTO - SUBAPPALTO

17.1. Cessione dell'Ordine/Contratto

Se non autorizzata per iscritto dal Cliente è espressamente vietata al Fornitore la cessione dell'Ordine/Contratto ovvero i diritti e gli obblighi ivi previsti. Un'eventuale cessione non autorizzata sarà del tutto priva di efficacia nei confronti del Cliente.

La cessione dell'Ordine/Contratto per effetto di fusioni, scissioni, cessioni di rami d'azienda e/o altre operazioni straordinarie relative al Fornitore sarà priva di effetti se non sia stata oggetto di preventiva autorizzazione scritta del Cliente e, qualora attuata in mancanza di tale autorizzazione, farà sorgere in capo al Cliente stesso il diritto di risolvere l'Ordine/Contratto in conformità alle disposizioni dell'art. 15 ("Recesso e Risoluzione").

17.2. Subappalto

Il Fornitore potrà subappaltare l'esecuzione dell'Ordine/Contratto a terzi, esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte del Cliente. A tale scopo, il Fornitore dovrà sottoporre alla preventiva approvazione del Cliente una comunicazione scritta in cui siano descritte la natura e l'entità delle attività che intende subappaltare nonché i nominativi dei Subappaltatori proposti, che in ogni caso dovranno essere selezionati tra le imprese qualificate in relazione a ciascuna categoria di lavori o servizi e soddisfare le disposizioni dell'Ordine/Contratto. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione (che dovrà includere qualsiasi informazione supplementare pertinente necessaria affinché il Cliente possa valutare il Subappaltatore proposto), il Cliente dovrà dare risposta, accettando oppure rifiutando il Subappaltatore proposto. L'approvazione di qualsiasi Subappaltatore da parte del Cliente non darà luogo né sottintenderà l'esistenza di alcun rapporto contrattuale, diretto o indiretto, anche *de facto*, tra il Cliente e il Subappaltatore, restando inteso che il Fornitore resterà unicamente e incondizionatamente responsabile nei confronti del Cliente in riferimento alle attività in subappalto e non potrà essere sollevato dai propri obblighi, oneri o responsabilità previsti ai sensi dell'Ordine/Contratto.

Resta inteso che, nel caso di Subappalto, il Cliente potrà chiedere la decadenza dell'autorizzazione allo stesso qualora riceva il DURC o il DURC Fiscale, negativo per l'impresa subappaltatrice, documentazione che, all'uopo, il Fornitore si impegna a consegnare al



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

Cliente al momento del perfezionamento dell'Ordine/Contratto nonché, ove applicabile, rispettivamente, ogni quattro mesi.

Il Fornitore avrà cura di vigilare affinché i Subappaltatori osservino gli obblighi di cui all'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997, ove applicabili.

18. BLACK LISTS

18.1. Sarà cura del Fornitore verificare che il Subfornitore cui si rivolge non rientri nelle liste di riferimento per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo avvalendosi, a titolo esemplificativo, dei seguenti siti web:

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consolid_en.htm

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>

18.2. Qualora il Subfornitore risultasse presente negli elenchi sopra citati, il Fornitore dovrà immediatamente segnalare tale circostanza al Cliente e risolvere immediatamente il contratto con il Subfornitore.

18.3. Il Cliente non corrisponderà al Fornitore alcun corrispettivo relativamente alla parte di fornitura prestata dal Subfornitore in caso di violazione di cui ai commi che precedono e si riserverà, inoltre, il diritto di risolvere l'Ordine/Contratto con il Fornitore.

19. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Il Fornitore attesta di non essere mai stato destinatario di comunicazione o di informazione antimafia interdittiva a suo carico da parte del Prefetto, ai sensi del D.lgs. 159/2011 così come modificato dal D.lgs. 218/2012 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Nel caso divenga destinatario di comunicazione o di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto a suo carico, ai sensi del D.lgs. 159/2011 così come modificato D.lgs. 218/2012 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il Fornitore s'impegna ed obbliga a darne immediata comunicazione al Cliente e l'Ordine/Contratto sarà da ritenersi a tutti gli effetti nullo, senza oneri di alcun genere per il Cliente.

Qualora la Fornitura sia stata già eseguita, in tutto o in parte, i materiali forniti saranno considerati scarto a carico del Fornitore.

20. OBBLIGHI PER LE ESPORTAZIONI/ IMPORTAZIONI

20.1. Nel caso in cui la Fornitura sia soggetta ad obblighi relativi alle esportazioni e/o importazioni, il Fornitore sarà responsabile dell'adempimento delle previsioni di legge e Regolamenti applicabili in relazione alla propria attività, ai propri beni e per la fornitura di servizi a terzi.

20.2. Si richiama in particolare l'attenzione del Fornitore al rispetto delle seguenti norme in materia di controllo delle esportazioni che potranno comportare sanzioni economiche e/o penali, la cui elencazione non deve essere intesa come esaustiva: (a) le leggi italiane sul controllo delle esportazioni, importazioni e transito di materiali di armamento, come la L. 185/90 e successive modifiche; (b) Regolamento Regolamento (UE) 2021/821 e successive modifiche.; (c) le leggi degli USA sul controllo delle esportazioni come l'*International Traffic In Arms Regulations (ITAR)*, l'*Export Administration Regulation (EAR)*; c) sanzioni economiche imposte o

che verranno imposte dai governi che vedranno violati i propri regolamenti nei Paesi nei quali il Fornitore svolge la propria attività commerciale e/o ha la propria sede legale.

20.3. Ove non sia altrimenti espressamente richiesto per iscritto, il Fornitore si impegna ad ottenere dalle Autorità Governative competenti (es. agenzie, dipartimenti, ministeri) tutte le necessarie autorizzazioni all'importazione ed esportazione del prodotto e/o servizio ai fini dell'esecuzione dell'Ordine/Contratto. Il Fornitore è tenuto ad informare immediatamente il Cliente dell'insorgere di qualsivoglia circostanza che possa essere di impedimento al Fornitore per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai fini dell'esecuzione dell'Ordine/Contratto.

20.4. Il Fornitore è inoltre tenuto a fornire al Cliente copia di tutte le autorizzazioni ottenute nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto. Ove la politica aziendale del Fornitore non consenta di consegnare copie di tale documentazione, lo stesso sarà tenuto in ogni caso a fornire al Cliente i seguenti dati: numero di autorizzazione, valore complessivo e quantità totale del materiale e scadenza per ogni singola autorizzazione ottenuta.

20.5. Fatto salvo il caso in cui le parti oggetto della Fornitura siano su base "*build to print*", il Fornitore è tenuto a comunicare al Cliente la categoria assegnata a dette parti, software o tecnologia ai sensi dell'art. 2 della L. 9 luglio 1990, n.185 e successive modifiche ed integrazioni e Decreto del Ministero della Difesa Italiano su *Military Arms Listing (ITML)* ovvero del *United States Munitions List (USML)*, quale che sia il caso, ovvero:

(i) La categoria del prodotto/materiale in ambito ITAR con relativo codice/numero identificativo, oppure il numero di classificazione - *Export Control Classification Number (ECCN)* - come evincibile dal Regolamento (UE) 2021/821 o EAR di dette parti, software or technology. Ove il software o la tecnologia componenti la Fornitura oggetto dell'Ordine/Contratto non corrispondano alla categoria ovvero al numero ECCN del prodotto, il Fornitore è tenuto a comunicare la categoria ovvero il numero ECCN di dette parti, software o tecnologia. Il Fornitore, ove operante nei settori della produzione, esportazione o intermediazione di articoli contenuti nella lista ITML o USML o EAR, garantisce di mantenere presso l'Autorità competente la registrazione richiesta alle società operanti nel settore degli armamenti o uso-duale.

(ii) se non espressamente autorizzata, la concessione di licenze per movimentazione di prodotti e/o servizi ITML o USML è demandata esclusivamente all'Autorità competente.

21. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E ARBITRATO

21.1. Le presenti Condizioni Generali nonché gli Ordini/Contratti in essere tra le Parti, saranno disciplinati ed interpretati secondo la legge italiana.

Sono da ritenersi esplicitamente escluse le disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci qualora il Fornitore appartenga ad uno aderente alla suddetta Convenzione.

21.2. Nel caso in cui le Parti abbiano la sede legale nello stesso Paese, la risoluzione delle relative controversie che dovessero insorgere tra loro in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione degli Ordini/Contratti sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

Le Parti di comune accordo, possono convenire per iscritto di rimettersi ad arbitrato della Camera di Commercio di Roma.

21.3. Nel caso di controversie transfrontaliere in cui le Parti hanno sedi legali in Paesi diversi, salvo diversa espressa pattuizione scritta fra le Parti, la risoluzione delle relative controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione degli Ordini/Contratti sarà definita secondo procedura arbitrale ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. La risoluzione delle controversie sarà affidata a tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà luogo a Roma e la lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua inglese.

21.4. Nel caso di mancato accordo tra le Parti in merito alla riduzione del prezzo d'Ordine/Contratto di cui all'articolo 15.5 (ii) delle presenti Condizioni Generali, la risoluzione della relativa controversia, indipendentemente dai Paesi in cui le Parti hanno la sede legale, verrà deferita a un arbitro unico, in conformità al Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Roma, che deciderà secondo diritto, salvo diversa pattuizione tra le Parti.

L'arbitrato avrà luogo a Roma e la lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua inglese.

22. DURATA DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni Generali hanno validità di 5 (cinque) anni dalla data della loro sottoscrizione. Spirato il predetto termine, le Condizioni Generali si intenderanno tacitamente rinnovate per ulteriore periodo di 5 (cinque) anni, salvo che una delle Parti invii all'altra una comunicazione scritta con prova di avvenuta ricezione, con cui esprime la volontà di non rinnovare le presenti Condizioni Generali. Tale comunicazione deve essere inviata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza originaria o prorogata.

23. OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO E IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ADOTTATO DAL CLIENTE AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

23.1. Il Fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, i principi del Codice Etico del Gruppo AVIO e le norme e le previsioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dal Cliente ai sensi del D.lgs. 231/2001 e debitamente portati a conoscenza del Fornitore. La violazione delle regole previste dai predetti documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

23.2. Il Fornitore manleva il Cliente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice di comportamento e Modello di organizzazione e gestione da parte del Fornitore o del suo personale apicale o sottoposto.

23.3. Qualora il Fornitore, o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico del Gruppo AVIO e/o anche una sola delle norme e/o delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dal Cliente ai sensi del D.lgs. 231/2001 debitamente portati a conoscenza del Fornitore, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.lgs. 231/2001 da parte

del Fornitore o del suo personale apicale o sottoposto o ancora in caso di indagini riguardanti il Fornitore o il suo personale apicale o sottoposto, il Cliente potrà risolvere l'Ordine/Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R.

La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Cliente.

Il Cliente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patendi*.

23.4. Sarà comunque facoltà del Cliente sospendere l'efficacia dell'Ordine/Contratto in caso di notizia del coinvolgimento del Fornitore, o del suo personale apicale o sottoposto, in un procedimento giudiziario riguardante i reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

La sospensione opererà dal ricevimento della comunicazione inviata dal Cliente a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.

La sospensione verrà meno con il ricevimento di comunicazione da parte del Cliente di accertata cessazione delle ragioni per le quali è stata disposta nonché di esercizio del diritto di risoluzione dell'Ordine/Contratto.

23.5. Il Fornitore, ai sensi dell'art.25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", dichiara di non avvalersi di manodopera irregolare né di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto né di lavoratori minorenni o soggetti a condizioni di lavoro degradanti. Dichiara, inoltre, di aver acquisito i permessi di soggiorno, i certificati di attribuzione di Codice Fiscale da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (o i certificati preliminari al rilascio/rinnovo di volta in volta rilasciati dalle Questure competenti nel caso in cui non fosse possibile acquisire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione).

23.6. Il Fornitore si rende disponibile a consentire l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza del Cliente, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. Il Fornitore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti per mezzo delle funzioni aziendali del Cliente o di terzi specialisti incaricati.

23.7. Il Fornitore si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Cliente secondo le modalità previste dal Modello casi di violazioni del Codice Etico del Gruppo AVIO e delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dal Cliente ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché l'eventuale coinvolgimento proprio, o del proprio personale apicale o sottoposto, in procedimenti giudiziari relativi ai reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

24. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Il Fornitore si impegna al rispetto dei principi del Codice Anti Corruzione adottato dal Gruppo AVIO e visionabile presso il sito internet www.avio.com, nonché ad imporne il rispetto ai propri collaboratori. Il Fornitore non riceverà e non offrirà, prometterà o darà, denaro o altre utilità, sia direttamente che indirettamente, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti citati, in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per avere in cambio un'azione o un'omissione nell'interesse o a vantaggio del Cliente.



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Ed. 2022

25. DIRETTIVA SEVESO E NORME COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA PREVISTE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL SITO

Ruolo _____

Data _____

25.1. Si comunica al Fornitore che il Sito del Comprensorio di Colleferro nonché il Sito della società AVIO Guyane situato all'interno del CSG (*Centre Spatial Guyanaise*) sono soggetti al D. Lgs. 105/15 (Seveso III) e successive modifiche. Pertanto, si fa obbligo a tutto il personale del Fornitore e suoi Subappaltatori di rispettare tutte le indicazioni che verranno fornite all'ingresso dei Siti qualora si presenti la necessità di dover operare presso gli stessi nonché tutte le regole predisposte per lo specifico dal Cliente.

Il Fornitore si impegna ad assicurare che il personale impiegato frequenti i corsi di formazione organizzati dal Gruppo AVIO, come previsto dalla Direttiva Seveso III.

25.2. In caso di violazione delle norme relative alla Direttiva Seveso III e/o al Regolamento Interno del Sito, il Cliente si riserva, a sua discrezione, il diritto di:

- applicare una penale di 1000 (mille) Euro per ogni violazione riscontrata, che sarà detratta dal prezzo dell'Ordine/Contratto;
- escludere immediatamente dal sito il personale del Fornitore (compreso il personale dei Subappaltatori) responsabile della violazione;
- risolvere con effetto immediato in tutto o in parte l'Ordine/Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di essere d'accordo sulle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.

PER ACCETTAZIONE

Timbro e Firma _____

Ruolo _____

Data _____

Doppia Sottoscrizione ex articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Fornitore approva e sottoscrive specificamente i seguenti articoli: 1 (Generalità), 2 (Obblighi del Fornitore), 3 (Disegni, Documenti Tecnici Ed Attrezzature Specifiche) 4 (Consegna della Fornitura), 5 (Qualità delle Forniture), 6 (Garanzia), 7 (Modifiche della Fornitura), 8 (Ritardi di consegna e penalità), 11.2 (Pagamenti), 12 (Diritti di proprietà industriale, intellettuale e riservatezza - Contraffazione), 13 (Divieto di pubblicità), 15 (Recesso e Risoluzione 16 (Dipendenti del Fornitore e storno di personale), 17 (Cessione del Contratto - Subappalto), 18 (Black List), 19 (Documentazione Antimafia), 20 (Obblighi per le esportazioni/importazioni), 21 (Legge applicabile, foro competente e arbitrato), 22 (Durata delle condizioni generali), 23 (Obbligo di rispettare il Codice Etico e il Modello di Organizzazione e Gestione adottato dal Cliente ai fini del D.lgs. 231/2001); 24 (Clausola Anticorruzione); 25 (Direttiva Seveso e Norme Comportamentali di Sicurezza previste dal Regolamento Interno del Sito).

PER ACCETTAZIONE ESPRESSA

Timbro e Firma _____